

suspensione dell'esecuzione degli sfratti è scaduto il 27 giugno 1999, per cui il termine per presentare la nuova istanza per la nuova fissazione della data di esecuzione scade il 27 luglio 1999;

la procedura riguarda tutti coloro su cui pende un provvedimento esecutivo di rilascio e, quindi, interessa diverse centinaia di migliaia di famiglie;

le procedure previste dall'articolo 6 prevedono, oltre alla presentazione dell'istanza, una serie di adempimenti burocratici (la notifica al proprietario entro 5 giorni e, quindi, nei successivi 10 giorni le controdeduzioni del proprietario) che richiedono ulteriori 15 giorni, per cui, per il completamento dell'*iter* dell'istanza, si arriva, dopo la scadenza del 27 luglio, oltre il 10 di agosto, determinando, quindi, pesanti disagi relativi alla coincidenza con il periodo di massima intensità delle ferie estive;

nei primi giorni di avvio della procedura, si è determinata una forte confusione causata dall'interpretazione restrittiva che alcune cancellerie hanno dato circa il pagamento dei bolli e dell'imposta di registro. Malgrado il positivo e tempestivo intervento di chiarimento del Governo, si è verificato, quindi, un ritardo nell'avvio del deposito delle istanze;

l'articolo 6 della legge n. 431 del 1998 non consente la presentazione dell'istanza di nuova fissazione dell'esecuzione successivamente alla scadenza prevista;

appare opportuno, pertanto, provvedere a un differimento del termine di presentazione dell'istanza di rinvio dell'esecuzione dei rilasci onde superare le incongruenze segnalate e consentire una maggiore informazione;

tale iniziativa non determinerebbe alcuna proroga diretta o surrettizia della sospensione dell'esecuzione degli sfratti per finita locazione la cui scadenza rimarrebbe fissata al 27 giugno 1999;

il differimento del termine per la presentazione dell'istanza di nuova fissazione della data del rilascio non può in

ogni caso interferire con l'esecuzione degli sfratti in quanto riguarderebbe un periodo nel quale, di norma, vige la sospensione dell'assistenza della forza pubblica per il periodo estivo;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie per differire al 31 ottobre 1999 il termine di presentazione dell'istanza da rivolgere al pretore per la nuova fissazione della data di esecuzione del rilascio, previsto dall'articolo 6 della legge n. 431 del 1998.

(7-00782) « De Cesaris, Cangemi, Nardini, Valpiana ».

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:

una nuova grave ed ingiustificata aggressione ha avuto luogo contro il territorio iracheno da parte di caccia Usa e della Gran Bretagna;

i caccia avrebbero violentemente bombardato un abitato civile nella provincia irachena di Najaf provocando 17 morti, tutti civili, tra i quali molte donne e bambini;

la cosiddetta « No Fly zone » sul sud ed il nord dell'Iraq è ormai fonte per innumerevoli pretesti per aggredire impunemente la popolazione irachena. Il fatto che i morti di Najaf siano tutti civili è la dimostrazione che l'iniziativa militare Usa ed inglese non ha niente a che vedere con le asserite operazioni difensive;

si tratta sempre di più di stragi senza giustificazione, che colpiscono una popolazione già stremata da un embargo effettuato che ha fatto, in otto anni, centinaia di migliaia di vittime per malattie curabili e fame -:

se il Governo non ritenga di dover richiedere l'immediata sospensione dei

raid britannici e Usa sull'Iraq e se non reputi indispensabile condannare energicamente la strage dei 17 civili iracheni come crimine contro l'umanità, chiedendo alle Nazioni Unite di predisporre il superamento della « No fly zone » e la fine dell'*embargo* nei confronti dell'Iraq.

(2-01897) « Mantovani, Giordano, Nardini, De Cesaris ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

BORGHEZIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 20 luglio 1999 a Milano, un gioielliere di 60 anni, Ezio Bartocci, è stato freddato nel suo negozio di Via Padova 217 ad opera di due rapinatori;

questo grave episodio fa seguito ad uno del tutto analogo avvenuto nella stessa zona di Milano, nel gennaio scorso, quando nel corso di una rapina venne ucciso il titolare di un bar-tabaccheria;

ciò che colpisce in questo assassinio è la posizione giudiziaria dei due banditi, già assicurati alla giustizia;

il primo aveva lasciato il carcere a febbraio dopo avere scontato una condanna per rapina; poi, soltanto quattro giorni prima del 20 luglio, era stato fermato per il tentato furto di un motorino, processato per direttissima e condannato, ma con la concessione degli arresti domiciliari;

il secondo, anche egli pregiudicato era addirittura uscito di carcere solo tre giorni prima dei fatti avendo beneficiato di una sospensione della pena parzialmente scontata per tentato omicidio —:

se non intenda assumere opportune iniziative ispettive atte ad accertare con quali motivazioni siano stati assunti i provvedimenti che hanno posto in libertà i due pregiudicati che, a sangue freddo, hanno ucciso nel proprio negozio un onesto commerciante milanese. (3-04092)

DOMENICO IZZO, BOCCIA e MOLINARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la regione Basilicata ha trasmesso all'Aima, in relazione all'attuazione del Regolamento comunitario n. 2079, due elenchi concernenti le pratiche del 1996 ed un elenco per le pratiche del 1997;

tali elenchi sono stati compilati dagli uffici regionali secondo un rigoroso ordine cronologico;

nella fattispecie del regolamento in oggetto l'Aima provvede ai pagamenti attraverso una società esterna convenzionata: lo Csia;

sono trascorsi oltre due anni dall'invio della documentazione senza che si sia provveduto al saldo delle spettanze a tutti gli interessati mentre, stravolgendo l'ordine cronologico ed in forza di criteri non intelligibili, sono stati soddisfatti solo alcuni soggetti;

la regione Basilicata ha più volte sollecitato l'evasione delle pratiche arretrate, sollevando la questione anche nella conferenza Stato-regioni;

non sono noti e giustificati i motivi di tali inammissibili ritardi che provocano notevoli danni ai soggetti che hanno richiesto le provvidenze derivanti dal regolamento citato;

in via ufficiosa ed informale l'Aima adduce a giustificazione la mancata e/o ritardata erogazione da parte del ministero del tesoro delle risorse rivenienti dal fondo di rotazione mentre nulla chiarisce in merito al mancato rispetto dell'ordine cronologico nella liquidazione delle pratiche;

tale stato di fatto getta discredito sul funzionamento della pubblica amministrazione oltre che degli organi di Governo preposti alla vigilanza ed al controllo —:

quali siano le cause dei ritardi nella erogazione dei benefici economici di cui al